

adempiano all'ingiunzione nel termine fissato, la estrazione dell'ingombro sarà fatta d'ufficio; e nel caso che il valore del ricupero non basti a coprire le spese incontrate, l'ufficio di porto su detto promuoverà il pagamento della differenza secondo il combinato disposto degli articoli 176 e 205 del Codice per la marina mercantile, e le norme tracciate dal presente regolamento.

#### Sezione VIII.

*Dei provvedimenti e delle precauzioni contro gli incendi nei porti.*

**872.** In caso d'incendio sui moli o sulle calate del porto o nei quartieri adiacenti della città, i capitani o padroni dei bastimenti riuniranno i loro equipaggi a bordo, faranno immediatamente serrare le vele e togliere le tende, ed eseguiranno tutti i provvedimenti di precauzione che saranno ordinati dall'ufficio di porto.

**873.** Caso che l'incendio si manifesti a bordo di un bastimento, il capitano o padrone deve darne immediato avviso all'ufficio di porto.

Il titolare dell'ufficio in qualunque modo informato del pericolo prende la direzione dei soccorsi e, valendosi delle facoltà con-

cesse dagli articoli 190, 1<sup>o</sup> alinea, e 206 del Codice per la marina mercantile, richiede il concorso dei piroscafi rimorchiatori e quello di tutti gli operai del porto e degli equipaggi dei bastimenti ivi ancorati; invoca la cooperazione delle regie navi, se ve ne siano, ed avvisa le autorità politiche e municipali.

**874.** Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate sulle calate o moli durante la notte, fuori dei luoghi a quest'uso specialmente destinati dall'ufficio di porto.

Dove per circostanze imperiose esse debbano rimanere sulle calate durante la notte, saranno continuamente vigilate a spese dei proprietari rispettivi.

La stessa vigilanza sarà fatta durante la notte anche quando le merci suddette si trovino a bordo di bastimenti o galleggianti ancorati in un luogo a ciò specialmente designato.

**875.** Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente capo saranno punite secondo la gravità dei casi con pene di polizia o con multa estensibile a lire trecento in conformità dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, salve le pene maggiori nelle quali incorressero i contravventori.